

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 gennaio 2022, n. 6  
**PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITA'** presentata dal **Comune di San Cesario di Lecce (LE)** a seguito dell'istanza della società **"R.I.S.P.A."** per una **RSA anziani e demenze**, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella **ASL Le di n. 1 RSA di mantenimento anziani -di tipo A e mantenimento demenze - di tipo B di n. 88 pl di cui n. 60 pl pari a n. 3 nuclei di Rsa di mantenimento di tipo A di cui al R.R. 4/2019 e n. 28 pl pari a n. 2 nuclei di Rsa di mantenimento di tipo B - R.R. 4/2019**, denominata **"Rsa per anziani Ezechiele Leandro"** sito nel **Comune di San Cesario di Lecce (Le)** alla **Piazza Filippo Smaldone**.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 2205 del 23/12/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

*1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"*

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

*7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*

*8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*

*a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*

*b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

*9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o*

supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 11.09.2020 il Comune di San Cesario di Lecce (Le), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2153 del 25/11/2019 dal Sig. Salvatore Tafuro, in qualità di legale rappresentante della società R.I. S.P.A. – PI 02042710752 - con sede in Trepuzzi, Via Surbo n. 38, ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale una struttura residenziale Rsa di mantenimento anziani – tipo A e di mantenimento demenze – tipo B, da realizzare nel Comune di San Cesario di Lecce alla Piazza Filippo Smaldone, denominata "RSA per anziani Ezechiele Leandro" con dotazione di n. 88 posti letto, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:  
- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto pari a n.3 nuclei;  
- RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.28 posti letto pari a n.2 nuclei.  
Tale richiesta rientra nel IV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2153 del 2019);
- Documento d'identità del Sig. Salvatore Tafuro, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- Nota prot. n. 11932 del 11.09.2020 avente ad oggetto "Istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti (RSA) RR n.4/2019, nell'immobile sito in San Cesario di Lecce alla Piazza Filippo Smaldone, ai sensi dell'art 5 L.R. n. 09/2017 e ss.mm.ii.";

- Atto di compravendita Rep. n. 111674 Racc. n. 23251 Registrato a Lecce in data 8.11.2011 al n. 10577;
- Allegato A atto n. 111674 Rep. e n. 23251 Racc. – Comune di San Cesario di Lecce - Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto *“Vendita immobile di proprietà comunale in Piazza Smaldone foglio B, particella 906, sub 1/2/3, cat F/3 – Presa d’atto aggiudicazione;*
- Tavola 01:Inquadramento urbanistico: aerofotogrammetria – stralcio pug – ortofoto; Tavola 02: Estratto pug: individuazione area di intervento rispetto alla carta delle risorse infrastrutturali (tav. 2.3 del pug); Tavola 03: Estratto pug: individuazione area di intervento rispetto alla carta delle risorse insediative (tav.2.4c del pug); Tavola 4 : Rilievo fotografico dello stato dei luoghi dell’edificio oggetto di intervento; Tavola 5: Planimetria generale; Tavola 6: Pianta piano seminterrato; Tavola 7 : Pianta piano interrato; Tavola 8: Pianta piano rialzato; Tavola 9 : Pianta piano primo; Tavola 10 : Pianta piano secondo; Tavola 11: Pianta copertura; Tavola 12 : Rendering stato di progetto;
- Relazione generale;
- Dichiarazione del Sig. Salvatore Tafuro del 8.09.2020, secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013.
- Elenco dei parametri di valutazione DGR n. 2037/2013

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesti”*.

Con DD n. 209 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n.4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con nota prot. AOO183\_0012020 del 29/07/2021 è stata notificata la DD 209/2021 al comune di San Cesario di Lecce e alla società R.I. S.P.A. nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria n. 88 posti letto di Rsa anziani e demenze, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta alla società *“R.I. S.P.A”* integrazione documentale in merito alle carenze rilevate, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.

Con nota prot. n. 10410 del 06/08/2021 il Comune di San Cesario di Lecce (Le) trasmetteva allo scrivente Servizio l’elaborato progettuale *“Tav. 09 - Pianta Piano Primo”* prodotto dalla società *“R.I. S.P.A.”* con l’indicazione della carenza istruttoria riscontrata e riportata nella tabella riepilogativa dei requisiti strutturali specifici di cui al RR 4 del 2019 allegata alla ns nota prot. A00183/0012020 del 29.07.2021.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”*.

Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di Lecce, l'istanza presentata dalla struttura di cui sopra è compatibile al fabbisogno sanitario regionale.

Il Comune di San Cesario di Lecce con nota prot. n. 11932 del 11.09.2020, ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 209/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 88 posti letto di una Rsa anziani e demenze di cui n. 60 pl di Rsa di mantenimento di tipo A pari a n. 3 nuclei di cui al RR 4/2019 e n.28 pl di Rsa di mantenimento di tipo B pari a n. 2 nuclei di cui al RR n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Cesario di Lecce (Le) in relazione all'istanza della società R.I. S.P.A. per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani - tipo A e di mantenimento demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 88 posti letto, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

**- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto pari a n.3 nuclei;**

**- RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.28 posti letto pari a n.2 nuclei;**

denominata "RSA per anziani Ezechiele Leandro" da realizzarsi nel Comune di San Cesario di Lecce alla Piazza Filippo Smaldone, con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società R.I. S.P.A. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società R.I. S.P.A. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 11.09.2020, dalla documentazione integrativa Prot.n. 10410 del 6.08.2021 inviate via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Cesario di Lecce (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società R.I. S.P.A. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 88 posti letto, di cui n. 60 posti letto *pari a n.3 nuclei per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 28 posti letto pari a n.2 nucleo di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019*, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui

al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Cesario di Lecce (Le) in relazione all'istanza della Società R.I.S.P.A. per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani - tipo A e di mantenimento demenze - tipo B di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 88 posti letto, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- **RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n.60 posti letto pari a n.3 nuclei;**
- **RSA di mantenimento demenze tipo B – RR. 4/2019 con dotazione di n.28 posti letto pari a n.2 nuclei;**

denominata "RSA per anziani Ezechiele Leandro" da realizzarsi nel Comune di San Cesario di Lecce alla Piazza Filippo Smaldone, con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società R.I. S.P.A. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
  - iii. la società R.I. S.P.A. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 11.09.2020, dalla documentazione integrativa Prot.n. 10410 del 6.08.2021 inviate via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
  - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Cesario di Lecce (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società R.I. S.P.A. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
  - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 88 posti letto, di cui n. 60 posti letto *pari a n.3 nuclei per una RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 e n. 28 posti letto pari a n.2 nucleo di mantenimento demenze tipo B – RR 4/2019*, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
  - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Comune di San Cesario di Lecce  
([protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it));
    - alla società R.I.S.P.A., in persona del suo legale rappresentante  
([r.i.spa@legalmail.it](mailto:r.i.spa@legalmail.it))

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente ad Interim della Sezione SGO**  
(Nicola Lopane)